



CODICE ETICO e della LEGALITA'

Roma, 26.10.2022

1. INTRODUZIONE

1.1 IL VALORE DEL CODICE ETICO E DELLA LEGALITA'

Il presente Codice è lo strumento predisposto dall'Unione Coltivatori Italiani per definire:

- **l'insieme dei valori di etica** che la stessa Unione Coltivatori Italiani riconosce, accetta e condivide;
- **l'insieme dei valori di legalità** che l'Unione Coltivatori Italiani intende porre al centro della condotta sindacale di tutti i soggetti che, a vario livello, operano per il conseguimento dei fini statutari;
- **l'insieme di responsabilità** che l'Unione Coltivatori Italiani e i rispettivi collaboratori assumono nei rapporti interni ed esterni.

1.2 APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO E DELLA LEGALITA'

L'osservanza dei contenuti del presente Codice da parte di tutti coloro che operano per l'Unione Coltivatori Italiani è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione dell'Ente stesso, fattori indispensabili per il successo. L'Unione Coltivatori Italiani si impegna a facilitare e a promuovere la conoscenza del presente Codice da parte dei dipendenti e di tutti coloro che operano per l'Ente, vigilando sull'osservanza e predisponendo adeguati strumenti di informazione e controllo.

1.3 DESTINATARI E FINALITÀ

Le norme del presente Codice Etico si applicano senza eccezione alcuna a tutti i dipendenti e collaboratori dell'Unione Coltivatori Italiani e a tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi dell'Unione Coltivatori Italiani.

Il Sistema UCI, dal singolo imprenditore agricolo ai massimi vertici dell'Organizzazione, passando per le Organizzazioni periferiche, dovrà essere compartecipe e coinvolto nel perseguimento degli obiettivi UCI, sempre nel rispetto di quanto stabilito dal presente Codice, in quanto ogni singolo comportamento non eticamente corretto e legalmente non ammesso, non solo provoca negative conseguenze in ambito associativo, ma danneggia l'immagine dell'intera categoria agricola e di UCI presso la pubblica opinione, presso il legislatore e la Pubblica Amministrazione.

L'eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello Statuto, essa si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento.

La legalità dei comportamenti è data non solo dal rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, ma anche dall'applicazione ed interpretazione rigorosa di tutte le procedure.

I componenti degli Organi dell'Unione Coltivatori Italiani si ispirano ai principi del Codice Etico e della Legalità nel fissare le direttive generali dell'attività dell'UCI.

È compito in primo luogo dei massimi vertici rendere concreti i valori e i principi contenuti nel presente Codice, assumendosi la responsabilità verso l'interno e verso l'esterno, rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo

I dipendenti dell'Unione Coltivatori Italiani devono adeguare le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi e agli impegni previsti dal presente Codice.

I comportamenti di tutti i dipendenti dell'UCI nello svolgimento dell'attività lavorativa devono essere ispirati a:

- la massima correttezza dal punto di vista della gestione;
- la completezza e trasparenza delle informazioni;
- la legittimità formale e sostanziale;
- la chiarezza e verità dei riscontri contabili;
- il rispetto scrupoloso delle norme di legge, statutarie e regolamentari.

Tutte le attività del sistema UCI devono essere svolte con impegno e rigore professionale.

Ogni dipendente deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità e alle funzioni assegnate, agendo in modo da tutelare il prestigio dell'Unione Coltivatori Italiani.

I rapporti tra i dipendenti, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di **correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto** delle persone e delle norme di legge, regolamentari e statutarie.

Per la piena osservanza del Codice ogni dipendente può rivolgersi ai propri superiori.

1.4 ATTIVITÀ dell'UNIONE COLTIVATORI ITALIANI

L'Unione Coltivatori Italiani è l'Organizzazione che in relazione alla "mission" esplicitata nello Statuto:

- rappresenta e tutela gli interessi generali e particolari degli imprenditori agricoli, inquadrati nelle organizzazioni che fanno parte di UCI, dei conduttori in economia e dei coltivatori diretti, singoli e associati, che producono, trasformano e commercializzano i prodotti agricoli;

- promuove, rappresenta e tutela le attività e gli interessi degli imprenditori che svolgono attività direttamente o indirettamente connesse, collegate o affini a quella agricola;
- riconosce nell'imprenditore agricolo il protagonista della produzione e persegue lo sviluppo dell'agricoltura.

Per la realizzazione dei fini suddetti l'Unione Coltivatori Italiani:

- tutela in ogni campo (sindacale, economico e tecnico) gli interessi e la professionalità dell'impresa agricola e della proprietà;
- rappresenta l'impresa agricola nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione ed ente pubblico o privato di qualunque organizzazione economica e sindacale, sia in sede nazionale che internazionale;
- promuove, coordina e rappresenta tutte le forme di attività e di servizi intese ad assistere e potenziare le imprese agricole nella gestione, nelle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione anche in funzione della tutela e della valorizzazione del territorio e dell'ambiente.

In particolare, l'Unione Coltivatori Italiani:

- studia i problemi sindacali, economici e tecnici inerenti all'agricoltura nazionale;
- coordina, indirizza e disciplina le attività delle organizzazioni UCI periferiche al fine di garantire l'unità nella trattazione;
- stipula dei contratti e degli accordi collettivi nazionali in agricoltura che riguardano gli interessi delle categorie rappresentate con particolare riguardo ai contratti agrari;
- promuove, cura e favorisce iniziative tecniche, economiche, culturali tendenti alla salvaguardia e alla valorizzazione del mondo agricolo;
- adotta e promuove modelli organizzativi finalizzati al puntuale rispetto delle procedure imposte dalle norme di legge e regolamentari;
- contrasta ogni possibile condotta o prassi applicativa volta ad aggirare divieti normativi.

L'Unione Coltivatori Italiani è presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale con Coordinamenti regionali, Sedi provinciali, Sedi zonali e loro centri di raccolta, che svolgono la propria attività, in ossequio alla loro autonomia giuridica, amministrativa ed economica, con apposite convenzioni con l'UCI Nazionale.

1.5 MISSIONE E PROGETTO dell'UNIONE COLTIVATORI ITALIANI

L'Unione Coltivatori Italiani sostiene l'impresa in agricoltura, orientata all'innovazione tecnologica di processo e di prodotto e alla qualità. Lavora per lo sviluppo dell'agricoltura italiana, settore primario dell'economia nazionale a beneficio della collettività, dell'ambiente e del territorio.

L'Unione Coltivatori Italiani supporta le imprese che si proiettano sul mercato, crede nella libera iniziativa, tenace e creativa. Promuove l'agricoltura e le imprese agricole come forza decisiva per la ripresa dell'Italia.

L'Unione Coltivatori Italiani individua nel "sindacato di progetto" le opportunità, le alternative e i nuovi mercati per la crescita dell'impresa.

L'Unione Coltivatori Italiani assicura il ruolo multifunzionale dell'agricoltura e promuove lo sviluppo sostenibile attraverso le attività delle imprese nei settori innovativi del campo agro-energetico. Sensibile ai temi della responsabilità sociale, dell'agricoltura e delle imprese agricole sostiene progetti attenti ai bisogni della collettività.

2. PRINCIPI GENERALI

Nel presente paragrafo vengono enunciati i principi di carattere generale cui si ispira l'Unione Coltivatori Italiani per lo svolgimento delle proprie attività.

2.1 LEGALITA'

Nell'ambito della loro attività professionale, i collaboratori, i dipendenti ed i dirigenti dell'UCI sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il presente Codice e le regole organizzative e procedurali dalla stessa adottate, con particolare riferimento alla prevenzione di reati. In nessun caso il perseguimento dell'interesse di UCI può giustificare una condotta non onesta o comunque illecita, avverso la quale l'UCI adotterà ogni strumento di legge per consentire l'accertamento delle responsabilità personali di natura penale e patrimoniale.

2.2 IMPARZIALITÀ

I principi contenuti nel presente Codice sono definiti in armonia e nel rispetto di ogni realtà culturale e credenza religiosa. L'Ente, inoltre, nel prendere le proprie decisioni evita qualsiasi discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità dei suoi interlocutori.

2.3 CORRETTEZZA IN CASO DI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE

Nella conduzione di qualsiasi attività tutti i collaboratori, i dipendenti ed i dirigenti dell'UCI sono tenuti ad evitare possibili situazioni ove i soggetti coinvolti siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno dell'Ente.

I collaboratori, i dipendenti ed i dirigenti dell'UCI devono comunque evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi dell'Ente o che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'ente e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, determinano conflitti di interesse le seguenti situazioni:

- interessi economici e finanziari del dipendente e/o della sua famiglia, o di conoscenti in attività di fornitori ed associazioni concorrenti;
- l'utilizzo della propria posizione lavorativa all'interno dell'UCI, o delle informazioni acquisite in relazione alla propria attività lavorativa, in modo che si possa creare un conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi associativi;
- svolgimento di attività lavorativa, di qualsiasi tipo, presso fornitori e concorrenti;
- accettazione di denaro, favori o utilità da persone o terzi che sono, o intendono entrare, in rapporti di affari con UCI.

I collaboratori, i dipendenti ed i dirigenti dell'UCI hanno il diritto di partecipare ad investimenti, affari, o altre attività, al di fuori di quelle svolte nell'interesse di UCI, a condizione che si tratti di attività consentite dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti in qualità di dipendenti, collaboratori e dirigenti.

2.4 VALORE DELLE RISORSE UMANE

Il rispetto e la valorizzazione delle persone che lavorano nell'UCI è un valore primario dell'Ente.

I collaboratori dell'UCI sono un fattore indispensabile per il successo dell'Ente. Per questo motivo, UCI si impegna a garantire il rispetto della professionalità e dell'integrità fisica e morale dei propri dipendenti, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri. Si impegna, altresì, a promuovere il loro valore allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascun collaboratore, per aumentarne la motivazione e favorirne la crescita professionale e la realizzazione personale. Non sono, perciò,

tollerate richieste o minacce volte a indurre le persone ad agire contro la legge o il Codice Etico e della Legalità, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

All'interno della propria Organizzazione, UCI si impegna a fare in modo che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza evitandone ogni abuso.

In particolare, UCI garantisce che l'autorità non si trasformi in esercizio del potere lesivo della dignità e autonomia del collaboratore.

L'Unione Coltivatori Italiani si impegna affinché tutti i dipendenti contribuiscano a mantenere un clima di collaborazione e di fiducia, di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno.

2.5 TRASPARENZA E COMPLETEZZA DELL'INFORMAZIONE

I collaboratori, i dipendenti ed i dirigenti dell'UCI sono tenuti a dare informazioni complete, veritiere, trasparenti, comprensibili e accurate, in modo tale che, nell'impostare i rapporti con l'Ente, gli *stakeholder* siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti. I rapporti con i *mass media* sono riservati esclusivamente agli uffici UCI a ciò delegati. I dipendenti dell'UCI non possono fornire informazioni ai rappresentanti dei *mass media*, né impegnarsi a fornirle senza l'autorizzazione dei dirigenti UCI competenti. I collaboratori, i dipendenti ed i dirigenti dell'UCI chiamati a fornire all'esterno notizie riguardanti obiettivi, attività, risultati, dati ed informazioni, tramite la partecipazione a pubblici interventi, convegni, congressi, seminari o la redazione di articoli, saggi e pubblicazioni in generale sono tenuti ad ottenere l'autorizzazione del vertice della struttura UCI circa i testi, le relazioni predisposte e le linee di comunicazione. I collaboratori, i dipendenti ed i dirigenti dell'UCI chiamati a fornire notizie in ordine a possibili reati riconducibili, anche indirettamente, all'attività di assistenza sindacale sono tenuti ad assicurare la massima e tempestiva collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, segnalando al contempo ogni ulteriore accadimento o fattispecie emerso nello svolgimento dell'attività statutaria che possa configurare una condotta penalmente rilevante.

2.6 DILIGENZA E ACCURATEZZA NELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti. L'Unione Coltivatori Italiani si impegna a non sfruttare condizioni di ignoranza o di incapacità delle proprie controparti.

2.7 TUTELA DELL'AMBIENTE

Per l'UCI il rispetto dell'ambiente rappresenta un valore di base per la soddisfazione di una delle esigenze primarie del singolo cittadino e dell'intera comunità.

L'Unione Coltivatori Italiani si impegna, peraltro, a motivare e sensibilizzare tutti i collaboratori, dipendenti e dirigenti dell'Ente, promuovendo un atteggiamento positivo e accrescendo il loro senso di responsabilità nei confronti dell'ambiente.

2.8 SICUREZZA, SALUTE E TUTELA DELLA PERSONA

Le attività dell'UCI sono gestite nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e protezione dagli infortuni e di sicurezza sul lavoro.

L'Unione Coltivatori Italiani, conscia dell'importanza di garantire nell'ambiente di lavoro le migliori condizioni di salute e sicurezza, si impegna a promuovere ed esigere comportamenti responsabili tra i propri collaboratori, dipendenti e dirigenti, ricorrendo ad opportune azioni preventive al fine di preservare la sicurezza, la salute e l'incolumità, non solo del personale, ma di quanti che si recano nei propri locali.

Tutti i collaboratori, i dipendenti ed i dirigenti dell'UCI sono tenuti, nell'ambito delle proprie funzioni, a partecipare al processo di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e sicurezza propria, di colleghi e di terzi.

Tutti coloro che, nel vigente quadro normativo, rivestono nell'Ente incarichi primari ai fini della salute e della sicurezza si impegnano a rispettare le norme e gli obblighi da questo derivanti, prefiggendosi obiettivi che travalichino il mero adempimento, considerata l'importanza di salvaguardare le condizioni di salute, sicurezza e benessere di ogni persona.

L'Unione Coltivatori Italiani si impegna, inoltre, a tutelare l'integrità morale di dipendenti e collaboratori garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per questo motivo salvaguarda i dipendenti da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento e comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze.

Non sono ammesse molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti o discorsi che possano turbare la sensibilità della persona.

L'Unione Coltivatori Italiani richiede che ciascun collaboratore, dipendente e dirigente dell'UCI contribuisca personalmente a mantenere l'ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità altrui. Sarà, pertanto, considerata *consapevole assunzione del rischio di pregiudizio* di tali caratteristiche ambientali, nel corso dell'attività lavorativa e nei luoghi di lavoro:

- prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto;
- consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa. Gli stati di dipendenza cronica da sostanze di tale natura, quando incidono sull'ambiente di lavoro, saranno – per i riflessi contrattuali – equiparati ai casi precedenti.

In attuazione delle normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nell'UCI vige il divieto di fumo all'interno di tutti gli edifici dell'Ente, indipendentemente dall'attività lavorativa ivi svolta.

Qualsiasi collaboratore, dipendente e dirigente dell'UCI che ritiene di essere stato oggetto di molestie, o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose ecc. può segnalare l'accaduto ai suoi superiori, che valuteranno l'effettiva violazione del Codice Etico e della Legalità.

2.9 REATI ASSOCIATIVI

È fatto divieto a tutti di associarsi, in Italia o all'estero, allo scopo di commettere delitti anche di tipo mafioso.

2.10 USO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI O TELEMATICI

L'utilizzo degli strumenti e dei servizi informatici o telematici assegnati deve avvenire nel pieno rispetto delle normative in vigore (e particolarmente in materia di illeciti informatici, sicurezza informatica, privacy e diritto d'autore), delle procedure interne e di quelle che eventualmente saranno successivamente approvate ed emanate, evitando di esporre l'Unione Coltivatori Italiani a qualsivoglia forma di responsabilità e/o sanzione.

È vietato a qualunque collaboratore, dipendente e dirigente dell'UCI, nonché a qualsiasi soggetto che operi in nome o per conto della medesima, accedere - per qualsivoglia finalità o utilità - senza autorizzazione ed in violazione della legge a sistemi informatici o telematici altrui, nonché violare i relativi limiti di accesso. Tali obblighi devono essere rispettati anche in relazione ad eventuali limitazioni di accesso al sistema informatico, ove tale accesso sia di esclusiva competenza di determinati soggetti.

In applicazione delle prescrizioni di legge in materia, nonché delle suddette procedure e regole di condotta, nell'ottica della prevenzione dei reati informatici e del

trattamento illecito di dati, sono previsti in capo a tutto il personale dell'UCI nonché in capo a terzi che agiscono per conto di quest'ultima:

- adeguate e periodiche attività di formazione, anche in relazione alle potenziali condotte illecite disciplinate dai seguenti articoli del Codice penale: art. 615 ter/quater/quinquies, art. 617 quater/quinquies, art. 635 bis/ter/quater/quinquies, art. 640 quinquies, art. 491 bis;
- idonee procedure per l'assegnazione e la gestione di credenziali di autorizzazione personali (*username* e *password*) e la determinazione di coerenti termini di validità delle medesime;
- idonee procedure per l'autenticazione ed il conseguente accesso agli strumenti informatici o telematici;
- la responsabilizzazione di ogni singolo utente in relazione alle attività di salvataggio e memorizzazione di dati;
- l'utilizzo della posta elettronica e di internet attraverso le strutture periferiche esclusivamente e di norma per ragioni di lavoro;
- il monitoraggio e controllo, nei limiti delle vigenti prescrizioni in tema di privacy, degli accessi a siti internet e del corretto utilizzo degli strumenti informatici o telematici confederali;
- il divieto, in generale, salvo particolari autorizzazioni determinate da specifiche ragioni di lavoro, anche tramite sistemi di blocco o limitazione automatica, della connessione/consultazione/navigazione/streaming/downloading a siti web che siano considerabili illeciti (e quindi, a titolo esemplificativo, siti che presentino contenuti contrari alla morale, alla libertà di culto ed all'ordine pubblico, che consentano la violazione della privacy, che promuovano e/o appoggino movimenti terroristici o sovversivi, riconducibili ad attività di pirateria informatica, ovvero che violino le norme in materia di *copyright* e di proprietà intellettuale);
- il divieto di modifica delle configurazioni standard di *software* ed *hardware* e di collegamento degli strumenti informatici o telematici aziendali a rete di connessione pubblica o privata mediante strumenti (linee telefoniche o apparecchiature *wireless*) di qualsiasi genere;
- divieto di alterare e/o modificare documenti informatici aventi efficacia probatoria;
- divieto di aggirare le regole di sicurezza imposte sugli strumenti informatici o telematici aziendali e sulle reti di collegamento internet;

- obbligo generalizzato di segnalazione di eventuali manomissioni o atti illegali compiuti sui mezzi informatici o telematici aziendali.

2.11 TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE

L'Unione Coltivatori Italiani riconosce il diritto d'autore delle opere d'ingegno aventi carattere creativo, intendendo per "opera dell'ingegno" ciascuna espressione particolare del lavoro intellettuale, qualunque ne sia il modo o la forma di manifestazione.

Il personale deve utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione dall'UCI esclusivamente per fini aziendali. L'Unione Coltivatori Italiani richiede al proprio personale di non modificare il contenuto degli applicativi regolarmente installati negli elaboratori, in ossequio alle norme sulla tutela del diritto d'autore. Il personale non può installare sui sistemi aziendali *software* presi a prestito o non autorizzati, così come è proibito fare copie non autorizzate di programmi, concessi su licenza, per uso personale, aziendale o per terzi.

3. OBBLIGHI PER I DIPENDENTI E PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL'UNIONE COLTIVATORI ITALIANI

Il personale, nell'espletamento delle sue mansioni, deve:

- tenere un contegno consono alla dignità della sua funzione e al decoro dell'ufficio;
- svolgere la propria attività lavorativa fornendo totale e diligente collaborazione nel disbrigo delle mansioni assegnate per il raggiungimento dei fini perseguiti dal datore di lavoro, secondo le direttive fornite dagli Organi competenti, in rigoroso rispetto delle norme di legge statutarie e regolamentari;
- rispettare l'orario d'ufficio e adempire alle formalità previste per il controllo delle presenze;
- osservare l'obbligo della fedeltà e del segreto d'ufficio, nonché le prescrizioni di legge in materia di privacy;
- non svolgere attività che siano in contrasto o in concorrenza con l'attività o con gli scopi dell'UCI;
- non assumere, senza autorizzazione delle funzioni UCI preposte, incarichi o mansioni fuori dall'UCI - anche non retribuiti - che ne distraggano l'attività o i cui scopi contrastino con gli interessi e le finalità dell'UCI stessa;
- avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari a lui affidati.

Inoltre, tutti i dipendenti dell'UCI hanno l'obbligo di:

- conoscere le norme contenute nel Codice Etico e della Legalità e le norme di riferimento che regolano le attività svolte nell'ambito della propria funzione;
- astenersi da comportamenti contrari a tali norme;
- rivolgersi ai propri superiori, o alle funzioni interne a ciò deputate, per chiedere chiarimenti, in caso di necessità, in merito all'applicazione delle norme del Codice Etico e della Legalità;
- riferire ai propri superiori, o alle funzioni interne a ciò deputate, ogni possibile violazione delle norme del Codice Etico e della Legalità ed ogni richiesta di violazione che sia stata loro rivolta;
- collaborare con le funzioni interne a ciò deputate per verificare le violazioni di norme del Codice Etico e della Legalità.

I dipendenti dell'UCI non devono richiedere o accettare promesse/versamenti di somme/beni in natura di qualsiasi entità/benefici, facilitazioni, prestazioni di altro genere per proporre o determinare l'assunzione, o il trasferimento o la promozione dei dipendenti stessi.

I dipendenti dell'UCI non devono utilizzare risorse umane o beni di proprietà dell'UCI, né utilizzare o diffondere informazioni riservate per fini o interessi che non siano dell'Ente.

I dipendenti dell'UCI non devono rilasciare dichiarazioni o fornire informazioni relative all'Ente, salvo che siano deputati a tale funzione, o siano a ciò generalmente o specificatamente autorizzati o tenuti per legge.

Le violazioni delle norme del presente Codice da parte dei dipendenti dell'UCI comporteranno le conseguenze previste dalla Legge, dal contratto e dal Regolamento Organico del Personale.

Inoltre, nei confronti di terzi, tutti i dipendenti hanno l'obbligo di:

- informarli adeguatamente circa gli obblighi imposti dal Codice;
- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;
- adottare le opportune iniziative, in caso di mancato adempimento da parte di terzi, dell'obbligo di conformarsi alle norme del Codice.

Coloro che risultano eletti o nominati componenti degli Organi UCI hanno l'obbligo di:

- assumere gli incarichi per spirito di servizio verso le strutture periferiche e verso UCI senza avvalersene per acquisire vantaggi personali, ma devono agire in nome degli interessi più ampi delle strutture periferiche e dell'UCI;

- trattare le strutture periferiche con pari dignità, a prescindere dalle loro dimensioni o qualunque altra differenza;
- rappresentare, con il proprio comportamento, un esempio per i propri dipendenti;
- scegliere accuratamente, per quanto di propria competenza, dipendenti e collaboratori esterni che diano pieno affidamento sul proprio impegno a rispettare le norme del Codice Etico e della Legalità;
- diffondere tra i dipendenti la conoscenza e la condivisione delle norme del Codice quale parte essenziale della qualità della prestazione lavorativa;
- vigilare sulle condotte poste in essere dalle Strutture periferiche al fine di individuare eventuali violazioni di legge, civili, tributarie e penali ed adottare ogni strumento atto alla repressione delle stesse a cura della competente Autorità Giudiziaria;
- far osservare ai dipendenti le norme del Codice;
- riferire tempestivamente i casi di violazioni delle norme del Codice;
- adottare le misure correttive immediate e indispensabili richieste dalla situazione;
- impedire qualunque tipo di ritorsione;
- rimettere il proprio mandato qualora, per motivi personali, professionali o oggettivi la permanenza possa recare danno o pregiudizio, anche solo di immagine, all'UCI e a qualunque altro livello del Sistema UCI.

Il Presidente, avendo la rappresentanza legale dell'Unione Coltivatori Italiani di fronte a terzi ed in giudizio:

- opera con equilibrio e garantisce il democratico confronto delle opinioni;
- rispetta gli altri ed agisce con senso di equità e coerenza;
- si impegna a valorizzare l'intero Sistema UCI;
- si propone alle strutture UCI come esempio, consapevole che i propri comportamenti rappresentano un modello di riferimento per gli altri;
- promuove la valorizzazione delle risorse umane, consapevole che costituiscono il vero patrimonio per lo sviluppo dell'Unione Coltivatori Italiani e dell'intero sistema;
- garantisce che l'autorità sia gestita per "produrre valore" all'interno dell'Unione Coltivatori Italiani.

4. CRITERI DI CONDOTTA

4.1 RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE

L'Unione Coltivatori Italiani collabora attivamente e pienamente con le Autorità Pubbliche (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Commissione Europea,

Parlamento, Ministeri, Regioni, Comuni) nell'ambito delle attività di promozione, rappresentanza e tutela delle istanze/proposte e più in generale di tutti gli interessi dell'UCI.

Tutti i dipendenti dell'UCI sono tenuti a prestare la massima collaborazione in caso di rapporti con le Istituzioni Pubbliche. I rapporti con i funzionari pubblici sono riservati esclusivamente alle funzioni UCI a ciò preposte. I dati e le informazioni trasmessi alle Istituzioni Pubbliche devono essere accurati, completi e veritieri.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01 e successive modificazioni, tutti i destinatari del presente Codice Etico e della Legalità devono attenersi ai seguenti principi generali di comportamento:

- osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano i rapporti e/o i contatti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi;
- improntare i rapporti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
- verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse aree/funzioni sui collaboratori che effettuano attività nei confronti di Enti pubblici, che qualsiasi rapporto, anche occasionale, con i medesimi Enti sia svolto in modo lecito e regolare;
- gestire qualsivoglia rapporto, anche occasionale, con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi in modo lecito e regolare;
- utilizzare le risorse informatiche secondo modalità non espressamente vietate dalle norme interne e per esclusive finalità lavorative.

È vietato promettere, corrispondere ed offrire, direttamente o indirettamente sotto forma di aiuti o contribuzioni (es: sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità), pagamenti o benefici materiali (somme o beni) di qualsiasi entità o valore a pubblici ufficiali o pubblici dipendenti, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio, o per promuovere o favorire interessi dell'UCI.

Omaggi e atti di cortesia commerciale o di ospitalità sono consentiti solo se di modico valore e comunque tali da non compromettere la reputazione di una delle parti. Devono sempre essere debitamente autorizzati dalla funzione UCI a ciò deputata ed adeguatamente documentati.

Le attività svolte dalle varie Organizzazioni UCI nei rapporti intrattenuti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione dovranno essere, ove possibile, tracciate mediante la predisposizione di appositi documenti (relazioni, verbali, agenda, incontri, etc.) che successivamente saranno archiviati presso l'Unione Coltivatori Italiani da ogni unità, a seconda dei principi di archiviazione.

Le attività svolte con le Autorità Pubbliche sono condotte in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte, in particolare è assicurata la separazione dei compiti tra chi autorizza, esegue e monitora il processo. Qualsiasi dipendente che riceva richieste esplicite o implicite di benefici deve immediatamente sospendere ogni rapporto d'affari con il richiedente ed informare il proprio superiore.

4.2 RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E LE AUTORITÀ CON POTERI ISPETTIVI E DI ORDINE PUBBLICO

L'Unione Coltivatori Italiani agisce nel rispetto della legge e favorisce, nei limiti delle proprie competenze, il corretto svolgimento dell'iter giudiziario (il cui corso, volto a stabilire la verità, non può essere ostacolato).

Nello svolgimento della propria attività, l'UCI opera in modo lecito e corretto, collaborando con i rappresentanti dell'Autorità Giudiziaria, le Forze dell'Ordine e qualunque Pubblico Ufficiale che abbia poteri ispettivi.

L'Unione Coltivatori Italiani esige che i destinatari del presente Codice prestino la massima disponibilità e collaborazione nei confronti di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli per conto dell'INPS, del Ministero della Salute, del Welfare e di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

È fatto divieto di esercitare condizionamenti, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria o alle Autorità con poteri ispettivi e di ordine pubblico, al fine di indurle a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

È fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante, ovvero rilevante sotto il profilo della Giustizia, ad eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

In previsione di un procedimento giudiziario, di un'indagine o di un'ispezione da parte della Pubblica Amministrazione è vietato distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento (cartaceo o elettronico), ovvero fare dichiarazioni false alle Autorità competenti in previsione di un procedimento giudiziario, di un'indagine o di un'ispezione.

Nessuno deve tentare di persuadere altri a fornire informazioni false o ingannevoli alle autorità competenti. Nessuno può intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, denaro o altri vantaggi a chi effettua gli accertamenti e le ispezioni, ovvero alle Autorità Giudiziarie competenti. Coloro che, per fatti connessi al rapporto di lavoro, saranno oggetto - anche a titolo personale - di indagini e ispezioni o riceveranno mandati di comparizione, e/o coloro ai quali verranno notificati altri provvedimenti giudiziari dovranno informarne i propri superiori. È vietato dare o richiedere a terzi notizie che riguardano fatti oggetto di procedimenti giudiziari o disciplinari che riguardino l'Unione Coltivatori Italiani.

4.3 RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI PERIFERICHE

L'Unione Coltivatori Italiani, nel rapporto con le Organizzazioni periferiche (Strutture Provinciali, Coordinamenti Regionali e tutti gli altri Associati ed Enti aderenti all'UCI) punta a:

- rispettare i valori di correttezza, legalità, efficienza, trasparenza e professionalità;
- non discriminare arbitrariamente i propri Associati ed Enti aderenti;
- trattare le Organizzazioni periferiche con pari dignità a prescindere dalle loro dimensioni o qualunque altra differenza;
- rispettare il ruolo di ciascuna parte;
- costruire positive relazioni e un solido rapporto di cooperazione;
- realizzare un maggior grado di coordinamento con le proprie Strutture;
- raggiungere un più elevato livello di efficienza ed efficacia;
- costruire una solida reputazione verso tutti gli *stakeholder*;
- accreditarsi presso le Istituzioni Pubbliche;
- attrarre le migliori risorse umane;
- costruire una solidità interna.

I contratti e le comunicazioni alle Strutture periferiche devono essere:

- chiari, semplici, formulati con un linguaggio il più possibile vicino a quello normalmente adoperato dagli interlocutori;
- conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o comunque scorrette;

completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante. L'Unione Coltivatori Italiani richiede alle Organizzazioni periferiche il rispetto e la condivisione del presente Codice, nonché l'osservanza delle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento.

4.4 RAPPORTI CON I FORNITORI E I COLLABORATORI ESTERNI

Nei rapporti con i fornitori, l'Unione Coltivatori Italiani ha previsto una specifica procedura di acquisto di beni e servizi incentrata sul rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e collaborazione.

L'Ente prevede, infatti, l'adozione di precise regole ai fini della selezione e della gestione dei fornitori, riservando particolari attenzioni all'affidabilità tecnica, economica e patrimoniale di questi.

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per l'UCI, alla lealtà, all'imparzialità e alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore.

In particolare, i collaboratori dell'UCI sono tenuti a:

- non precludere ad alcuno in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere alla stipula di contratti, adottando nella scelta della rosa dei candidati criteri oggettivi e documentabili;
- assicurare per ogni acquisto, con riferimento a quanto stabilito dalle procedure e disposizioni organizzative vigenti, una concorrenza sufficiente.

La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando ove possibili forme di dipendenza.

Ogni compenso corrisposto a qualsiasi titolo deve risultare sufficientemente documentato, nonché proporzionato all'attività svolta, tenendo in considerazione le differenti condizioni di mercato.

È interesse primario dell'UCI che tutti coloro che incorrono in relazioni d'affari con l'Organizzazione svolgano le proprie attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice. L'Unione Coltivatori Italiani inserisce, pertanto, nei contratti con i propri fornitori una clausola di risoluzione in caso di violazioni gravi o reiterate dei principi contenuti nel Codice o in caso di commissione di un reato previsto dal D. Lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

Nei rapporti con i fornitori, i collaboratori, i dipendenti ed i dirigenti dell'UCI hanno l'obbligo di:

- osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;
- adottare criteri di selezione oggettivi, dichiarati e trasparenti;
- ottenere la collaborazione dei fornitori per soddisfare le esigenze delle strutture periferiche ed assicurare costantemente la fornitura di servizi di qualità;

- osservare scrupolosamente le condizioni contrattualmente previste, mantenendo i rapporti con i fornitori secondo le buone consuetudini commerciali;
- portare tempestivamente a conoscenza del proprio superiore e della struttura UCI competente i problemi insorti con i fornitori, in modo da valutare le conseguenze sul Sistema UCI di qualifica dei fornitori.

È vietato accettare promesse/versamenti di somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore; è vietato accettare, anche indirettamente sotto forme diverse, promesse di liberalità o benefici diretti a promuovere o favorire interessi di un qualsiasi fornitore.

Omaggi e atti di cortesia commerciale o di ospitalità sono consentiti solo se di modico valore e comunque tali da non compromettere la reputazione di una delle parti. Devono sempre essere debitamente autorizzati dalla funzione UCI a ciò deputata ed adeguatamente documentati.

Qualsiasi dipendente che riceva richieste esplicite o implicite di benefici deve immediatamente sospendere ogni rapporto d'affari con il richiedente ed informare il proprio superiore.

Ogni dipendente deve comunicare immediatamente per iscritto, al proprio superiore, qualsiasi interesse finanziario o personale, diretto o indiretto, all'attività del fornitore, tale da poter influire sull'imparzialità della sua condotta nei confronti del fornitore.

Anche il conferimento di incarichi professionali, da parte di UCI, è disciplinato da una procedura e prevede il rispetto dei richiamati principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.

5. TENUTA DELLA CONTABILITÀ

Ogni registrazione contabile deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto.

Tutti i collaboratori, i dipendenti ed i dirigenti dell'UCI sono tenuti a collaborare affinché i dati di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità. I collaboratori, i dipendenti ed i dirigenti dell'UCI che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze delle registrazioni contabili o della documentazione di supporto devono darne immediata comunicazione agli organi UCI.

6. DIFFUSIONE DEL CODICE

L'Unione Coltivatori Italiani assicura per il proprio Codice:

- la massima diffusione e conoscenza;

- l'aggiornamento costante dei contenuti del Codice;
- l'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni normative;
- la verifica di ogni notizia di violazione;
- la valutazione dei fatti e l'applicazione di adeguate sanzioni, in caso di violazione delle norme previste.

In particolare, sarà compito dell'UCI assicurare la massima divulgazione del presente Codice Etico e della Legalità, ricorrendo a tutte le tecniche che riterrà più opportune in relazione ai suoi diversi destinatari. L'Unione Coltivatori Italiani si impegna a divulgare tutto il contenuto del presente Codice, sollecitando ogni possibile destinatario ad un tempestivo e puntuale rispetto delle disposizioni in esso contenute, distribuendone, eventualmente, copia nei confronti di tutti coloro che intrattengono con l'Ente qualsiasi tipo di rapporto.

L'Ente si impegna a predisporre appositi strumenti conoscitivi, esplicativi, di sensibilizzazione circa i più importanti contenuti del presente documento, monitorando con regolarità la sua puntuale applicazione, nonché il suo costante aggiornamento al variare delle diverse condizioni che si presenteranno sia all'interno che all'esterno della realtà confederale.

Sarà compito dell'UCI ottemperare ad una puntuale predisposizione delle necessarie misure di prevenzione, attraverso la creazione di specifici strumenti sanzionatori da applicare tempestivamente in ogni caso di violazione.

L'Ente dà notizia di tutti gli impegni e gli obblighi disciplinati nel presente documento, esigendone il puntuale rispetto ed applicazione, rifiutandosi, altresì, di instaurare e/o proseguire alcun tipo di rapporto con chiunque ne rifiuti espressamente le disposizioni. È compito dell'UCI individuare, inoltre, tutti i più appropriati canali di comunicazione al fine di ricevere ogni possibile segnalazione (anche in forma anonima, purché circostanziata) riguardante eventuali violazioni del presente Codice Etico e della Legalità.

Qualora la segnalazione riguardi la fattispecie di reati di cui al D.lgs. n. 231/2001, sarà compito dell'Ente darne immediata notizia all'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi di Legge.

6.1 APPLICAZIONE

L'accertamento di qualsivoglia violazione in merito ai doveri previsti nel presente Codice Etico e della Legalità è condotto dal Comitato Esecutivo dell'UCI.

L'Unione Coltivatori Italiani, considerata la gravità del comportamento tenuto dal soggetto che ha commesso la violazione, attuerà gli opportuni provvedimenti del caso, prescindendo dalla possibile azione penale eventualmente predisposta dall'Autorità Giudiziaria. Ogni violazione del presente Codice da parte di un collaboratore, dipendente e dirigente comporterà l'adozione di provvedimenti disciplinari proporzionati alla gravità e/o recidività di ogni singola circostanza, prevedendo, nel caso dei vertici UCI, anche l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 dello Statuto.

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui sopra potrà comportare la risoluzione del rapporto in essere, nonché l'obbligo da parte dell'inadempiente al risarcimento di ogni possibile danno.

Per quanto concerne fornitori, collaboratori e consulenti esterni, UCI prevede di inserire nei rispettivi contratti specifiche clausole risolutive che si riterranno immediatamente applicabili al verificarsi di una qualsivoglia violazione del presente Codice Etico e della Legalità.

6.2 VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE ETICO E DELLA LEGALITA'

L'osservanza delle norme del presente Codice è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti dell'UCI, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2104 e 2106 del Codice civile ¹.

La violazione delle norme del presente Codice Etico e della Legalità costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali del rapporto di lavoro e può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dalle leggi e dal Regolamento del personale, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e può comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivante.

Il rispetto del presente Codice è richiesto anche:

- al Presidente e agli Organi UCI, che, in caso di inosservanza, ne rispondono ai sensi degli artt. 2392 e 2407 del Codice civile ²;
- a tutti i terzi che intrattengono rapporti contrattuali a pena della risoluzione del contratto stesso.

È fatta salva la facoltà, in capo all'Ente, di richiedere il risarcimento di tutti i danni cagionati alla medesima in conseguenza della violazione suddetta.

L'applicazione del sistema sanzionatorio è indipendente dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'Autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri fattispecie di reato.

¹ **Art. 2104** – Diligenza del prestatore di lavoro – Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello della produzione nazionale.

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende".

Art. 2106 – Sanzioni disciplinari – L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione.

2. Art. 2392 – Responsabilità verso l'ente - Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso l'ente dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. In ogni caso gli amministratori, fermo restando quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale".

Art. 2407 – Responsabilità – I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica."